



## **Uno Stato membro può escludere da talune prestazioni sociali, di carattere non contributivo, cittadini dell'Unione che vi si recano per trovare lavoro**

Gli stranieri che giungono in Germania per ottenere un aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno è giustificato solo dalla ricerca di un lavoro sono esclusi dalle prestazioni dell'assicurazione di base tedesca («Grundsicherung»)<sup>1</sup>. Nella sentenza Dano<sup>2</sup>, la Corte di giustizia ha constatato di recente che una tale esclusione è legittima per i cittadini di uno Stato membro che giungono nel territorio di un altro Stato membro senza la volontà di trovarvi un impiego.

Nella presente causa, la Corte federale del contenzioso sociale (Bundessozialgericht, Germania) chiede se una tale esclusione sia legittima anche per quanto riguarda cittadini dell'Unione che si siano recati nel territorio di uno Stato membro ospitante per cercare lavoro e che vi abbiano già lavorato per un certo tempo, laddove tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovino nella stessa situazione.

Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone il Jobcenter Berlin Neukölln a quattro cittadini svedesi: la sig.ra Alimanovic, nata in Bosnia, e i suoi tre figli Sonita, Valentina e Valentino, nati in Germania, rispettivamente, nel 1994, nel 1998 e nel 1999. La famiglia Alimanovic ha lasciato la Germania nel 1999 per recarsi in Svezia e vi ha fatto ritorno nel giugno 2010. Dopo il loro rientro, Nazifa Alimanovic e sua figlia maggiore Sonita hanno svolto, sino al maggio 2011, diversi lavori di breve durata o hanno avuto solo opportunità di lavoro di durata inferiore a un anno. Da allora non hanno più svolto alcuna attività lavorativa. Alla famiglia Alimanovic sono state poi accordate prestazioni di assicurazione di base durante il periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 maggio 2012, vale a dire, da un lato, per Nazifa Alimanovic e sua figlia Sonita, contributi di sussistenza per disoccupati di lungo periodo («Arbeitslosengeld II»), e, dall'altro, per i figli Valentina e Valentino, prestazioni sociali per beneficiari inabili al lavoro. Nel 2012, l'autorità competente (Jobcenter Berlin Neukölln) ha infine cessato il pagamento delle prestazioni, ritenendo che la sig.ra Alimanovic e la sua figlia maggiore fossero escluse dal beneficio degli assegni di cui trattasi in quanto persone in cerca di lavoro straniera il cui diritto di soggiorno era giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro. Di conseguenza, tale autorità ha escluso anche gli altri figli dai rispettivi assegni.

In risposta alle domande del giudice tedesco, la Corte dichiara, con la sentenza odierna, che il fatto di rifiutare ai cittadini dell'Unione, il cui diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro ospitante è giustificato unicamente dalla ricerca di un lavoro, il beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo»<sup>3</sup>, le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale»<sup>4</sup>, **non è contrario al principio della parità di trattamento**<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Tali prestazioni mirano segnatamente a garantire il sostentamento dei beneficiari.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte dell'11 novembre 2014, Dano ([C-333/13](#)), v. anche il comunicato stampa n. [146/14](#).

<sup>3</sup> Tali prestazioni sono definite dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (GU L 338, pag. 35). Per la Germania, il regolamento cita segnatamente le prestazioni che mirano a garantire mezzi di sussistenza a titolo

La Corte constata che le prestazioni sociali controverse sono volte a garantire mezzi di sussistenza a persone non in grado di farvi fronte da sole e che sono oggetto di un finanziamento non contributivo mediante prelievo fiscale, anche se fanno parte di un regime che prevede altresì prestazioni volte ad agevolare la ricerca di un impiego. Essa sottolinea che, come nella causa Dano, tali prestazioni devono essere considerate alla stregua di «prestazioni d'assistenza sociale».

A tale riguardo, la Corte ricorda che, per poter accedere a prestazioni di assistenza sociale come quelle oggetto della presente causa, un cittadino dell'Unione può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante rispetta i requisiti di cui alla direttiva sulla cittadinanza dell'Unione<sup>6</sup>.

Quanto ai richiedenti lavoro quali quelli della fattispecie, la Corte constata che vi sono due possibilità per conferire un diritto di soggiorno:

- se un cittadino dell'Unione che ha beneficiato di un diritto di soggiorno in quanto lavoratore si trova **in stato di disoccupazione involontaria dopo aver lavorato per un periodo inferiore a un anno** e si è fatto registrare in qualità di **richiedente lavoro** presso l'ufficio di collocamento, egli **conserva lo status di lavoratore e il diritto di soggiorno per almeno sei mesi**. Per tutto questo periodo, può avvalersi del principio della parità di trattamento e del diritto a prestazioni di assistenza sociale;

- se un cittadino dell'Unione **non ha ancora lavorato** nello Stato membro ospitante o il **periodo di sei mesi è scaduto**, questo cittadino, in quanto richiedente lavoro, non può essere allontanato da tale Stato membro fintantoché possa dimostrare che continua a cercare lavoro e che ha reali possibilità di essere assunto. In tal caso, **lo Stato membro ospitante può tuttavia rifiutare qualsiasi prestazione di assistenza sociale**.

Infine, la Corte ricorda che uno Stato membro, prima di adottare una misura di allontanamento o di stabilire che una persona costituisce un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale nell'ambito del suo soggiorno, deve prendere in conto la situazione individuale della persona interessata<sup>7</sup>. Tuttavia, la Corte sottolinea che, in un caso come quello di cui trattasi nella fattispecie, un siffatto **esame individuale non è necessario**, poiché il **sistema graduale di mantenimento dello status di lavoratore** previsto nella direttiva sulla cittadinanza dell'Unione (sistema che mira a tutelare il diritto di soggiorno e l'accesso alle prestazioni sociali) **prende esso stesso in considerazione** diversi fattori che caratterizzano la **situazione individuale** del richiedente una prestazione sociale. Inoltre, essa precisa che la questione se la concessione delle prestazioni sociali rappresenti un «onere eccessivo» per uno Stato membro va valutata a fronte della somma di tutte le domande individuali presentate.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

---

dell'assicurazione di base per i richiedenti lavoro. La Corte federale del contenzioso sociale ha qualificato le prestazioni di cui trattasi come «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo».

<sup>4</sup> Ai sensi della direttiva «cittadinanza dell'Unione» (direttiva 2004/38/CE).

<sup>5</sup> Tale principio è sancito dai trattati dell'Unione e precisato dall'articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dall'articolo 24 della direttiva 2004/38.

<sup>6</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77 e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

<sup>7</sup> Sentenza della Corte del 19 settembre 2013, Brey (C-140/12).

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106